

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PINETE DI SAN VITALE E CLASSE

approvato dal Consiglio Comunale in data 09/04/1991 con atto n°13985/240 e controllato dal CO.RE.CO. in data 30/04/1991 con atto n°2495  
modificato con atto n°36470 /161 del 16/09/1999

## **PREMESSA**

Il Comune di Ravenna disponeva di due vecchi regolamenti, quello per l'uso del legnatico, del 1923, e quello sul pascolo equino nel "pineto" di Classe, del 1938.

A quell'epoca, oltre a rappresentare il luogo ideale per le tradizionali attività di caccia e pesca, la pineta costituiva fonte di reddito sia per i cittadini che per la Amministrazione Comunale, attraverso la raccolta dei pinoli, dei prodotti del sottobosco, il legnatico, il pascolo degli animali.

Circondate da vaste zone palustri e da una costa per buona parte selvaggia, le pinete non erano in quegli anni frequente meta turistica, anche se personaggi illustri quali Dante e Byron, ne avevano decantato le bellezze.

Il pino domestico, profumato e maestoso rispetto ad altre specie tipiche della pianura padana, si innalzava dal profilo piatto delle valli rendendo il paesaggio certamente suggestivo, ma le caratteristiche climatiche, gli insetti, la viabilità precaria, facevano di valli e pinete un territorio riservato a pochi appassionati ed a coloro che vi si recavano per lavoro.

Già allora però l'Amministrazione Pubblica si preoccupava di disciplinare l'uso del proprio patrimonio, come dimostrano questi vecchi regolamenti dettagliati e precisi, da cui emerge chiaramente la volontà di salvaguardare il bosco, bene economico ed elemento tipico della storia ravennate.

"...per la durata di almeno tre anni non è consentito l'uso di legnatico nelle località colpite da incendi boschivi... Nell'interesse della conservazione del bosco, l'Amministrazione Comunale può sospendere il legnatico qualora dovessero venire riscontrati danneggiamenti forestali... I proprietari degli equini non potranno avere accesso in pineto durante la stagione estiva... è fatto divieto di accendere fuochi, eccezionalmente si tollera però che fuochi siano accesi dai pinaroli e dai cosiddetti "baroni" delle compagnie di caccia... ferma ogni loro responsabilità in caso di incendio. Nei giorni di vento o di aria mossa è vietato senza alcuna eccezione, di accendere fuochi."

Questo clima scompare circa trent'anni più tardi, con il modificarsi della struttura sociale ed economica e con il conseguente cambiamento del ruolo e del significato del bosco, trasformato da luogo di lavoro in luogo di svago e da bene prevalentemente economico in bene naturalistico. Negli anni più recenti, il generale ridimensionamento delle aree naturali e la questione ambientale hanno fatto crescere la coscienza ecologica e la cosiddetta "domanda di natura", sia fra i cittadini che nelle Istituzioni.

Oggi sono in molti a conoscere la piacevolezza di passeggiare nelle pinete, non soltanto per la bellezza del paesaggio e il senso di libertà: le pinete sono ricche di vita, hanno un fascino particolare che riporta ai legami antichi fra l'uomo e la natura e nelle giornate nebbiose, quando i rumori ed i contorni sono sfumati, è facile percepire la magia del bosco.

In molti casi però l'interesse del visitatore è più concreto: erbe ed arbusti decorativi, legna minuta da ardere, selvaggina, funghi, asparagi selvatici, tartufi, oppure manifestazioni sportive, sagre, feste che rischiano di compromettere questo delicato ecosistema.

Soprattutto nel periodo primaverile, periodo di nidificazione per molte specie animali e di rinnovamento per molte specie vegetali, è necessario usare particolari cautele.

Purtroppo però, non tutti seguono un comportamento corretto e rendono a volte davvero difficile la gestione e la tutela delle pinete; sarebbe davvero grave se le eccessive pretese di fruizione, portassero alla perdita di questo lembo di territorio, che da centinaia di anni è parte integrante e viva della storia e della comunità ravennate e che è oggi parte essenziale del Parco Regionale del Delta del Po.

Per questi motivi ed in questo spirito l'Amministrazione Comunale ha previsto di adottare un nuovo regolamento per le pinete di San Vitale e Classe, nella consapevolezza però che il rispetto del bosco, patrimonio di tutti, resta comunque affidato alla sensibilità ed all'impegno che già oggi tanti dimostrano e che dovrà appartenere quanto prima all'intera comunità.

*Comune di Ravenna  
Assessorato all'Ambiente*

## **ART 1) PERIMETRI**

L'area interessata dal presente regolamento è perimetrata nelle planimetrie allegate, dove sono indicate le carraie principali e i punti di accesso.

## **ART 2) MODALITA' DI ACCESSO**

**Periodo "invernale – primaverile":** *(dalla seconda domenica di ottobre alla seconda domenica di maggio comprese, salvo che particolari condizioni climatiche non inducano a variare tali date).*

L'accesso è consentito dall'alba al tramonto, a piedi o in bicicletta lungo tutte le carraie principali e secondarie, mentre a cavallo prevalentemente nella zona compresa fra i canali Fossatone-Canala e comunque non nelle carraie principali ad eccezione degli attraversamenti.

L'accesso con mezzi motorizzati è vietato ad eccezione dei parchi 1° Maggio e 2 Giugno e del tratto di carraia che porta dalla strada Romea alle case di guardia Ca' Nova e Ca' Vecchia nella pineta di S.Vitale e fino al ponte Botole nella pineta di Classe; va comunque mantenuta una velocità particolarmente moderata e non vanno ostruite le carraie di transito.

Tale accesso con mezzi motorizzati si intende transitorio in attesa di individuare e realizzare idonei parcheggi esterni alle aree boscate.

**Periodo estivo:** *(dalla seconda domenica di maggio alla seconda domenica di ottobre escluse, salvo che particolari condizioni climatiche non inducano a variare tali date).*

L'accesso è consentito dalle ore 7,00 alle ore 19,00, a piedi o in bicicletta, limitatamente ai parchi 1° Maggio (pineta di Classe) e 2 Giugno (pineta San Vitale) ed ai rispettivi percorsi indicati in loco che potranno variare nel tempo secondo le esigenze di conservazione del bosco.

Si precisa inoltre che le passeggiate a cavallo potranno essere effettuate singolarmente o in gruppi non superiori a sei cavalieri per volta, purchè appartenenti ad Associazioni Sportive Equestri (autorizzate annualmente) nei percorsi indicati in loco.

I mezzi motorizzati potranno accedere esclusivamente ai parchi 1° Maggio e 2 Giugno, nelle zone adibite a parcheggio. Tale accesso con mezzi motorizzati si intende transitorio in attesa di individuare e realizzare idonei parcheggi esterni alle aree boscate.

### **Durante tutto l'anno**

L'uso di mezzi motorizzati è consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o di vigilanza; tali soggetti dovranno essere in possesso ed esporre la specifica autorizzazione.

Allo scopo di raggiungere e predisporre la postazione di caccia per l'orario previsto dal calendario venatorio regionale, l'accesso alle pinete nelle giornate in cui si svolge l'attività venatoria, indipendentemente dalle modalità di accesso sopra indicate, è così disciplinato:

- i titolari o sostituti di appostamento fisso in pialassa Baiona possono accedere, a piedi o in bicicletta, da un'ora e mezzo prima ad un'ora e mezzo dopo rispetto all'arco orario indicato dal calendario venatorio regionale per la migratoria;
- i titolari di permesso di caccia nelle aree di pre-parco (che possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo nella pialassa Baiona o la caccia negli ambiti pinetali), possono avere accesso alle pinete da un'ora prima a un'ora dopo l'arco orario indicato dal calendario venatorio regionale per la migratoria.

Gli intestatari dei capanni da pesca autorizzati ed in regola con il versamento annuale del canone al Comune, situati sul lato est della pineta San Vitale in zona "Fossatone" e "Via Cerba" potranno accedere al capanno con mezzi motorizzati per eseguire periodici lavori di manutenzione, previa apposita autorizzazione nominativa ove sia riportato il percorso e previo accordo con il guardiano, per un massimo di sei volte l'anno.

Normalmente l'auto o altro mezzo motorizzato, dovrà sostare presso la Casa Vecchia nel caso si debba raggiungere un capanno posto sul Fossatone, oppure nel parcheggio posto sulla sinistra del canale Via Cerba, in corrispondenza del ponte, qualora debba essere raggiunto un capanno posto sulla Via Cerba.

Inoltre, proprietari di capanni da pesca autorizzati aventi gravi disfunzioni fisiche quali portatori di handicap, ultrasessantenni con gravi problemi certificati dal medico ed invalidi riconosciuti ai sensi di legge, potranno essere autorizzati ad accedere in pineta con mezzo motorizzato per il raggiungimento del capanno.

Modalità di accesso in deroga al presente regolamento potranno essere autorizzate soltanto per motivi di studio adeguatamente documentati e svolti presso istituti di ricerca pubblicamente riconosciuti.

Per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano accesso di pubblico o di raduni particolarmente numerosi (afflusso superiore alle 50 persone) dovrà essere richiesta con almeno trenta giorni di anticipo apposita autorizzazione che verrà valutata in merito alla compatibilità con la tutela dell'ambiente naturale.

Le installazioni di strutture di tipo precario quali banchi di vendita ambulanti e simili, verranno autorizzati esclusivamente nei parchi pinetali 1° Maggio e 2 Giugno.

### **ART 3) ATTIVITA' REGOLAMENTATE O VIETATE**

Nei limiti posti dalle modalità di accesso sopra descritte, nella pineta sono regolamentate le seguenti attività:

- caccia, secondo il regolamento specifico elaborato e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;
- pesca, secondo la normativa nazionale e regionale in materia nei canali Taglio, Fossatone, via Cerba, Fiumetto, Canala, a San Vitale, Fosso Ghiaia e Bevano a Classe;
- raccolta prodotti del sottobosco come da L.R.2/77 e precisamente:  
quote giornaliere pro-capite, per uso personale:  
FUNGHI Kg 3,000  
per la raccolta dei funghi nelle pinete comunali occorre essere in possesso di apposito tesserino, rilasciato dalla Amministrazione Comunale e ottenibile previo versamento annuale all'Economato di una quota stabilita dalla Amministrazione Comunale.  
TARTUFI Kg 1,000  
vedi anche normativa specifica  
MUSCHI Kg 0,300  
MORE Kg 1,000  
BACCHE DI GINEPRO Kg 0,200

è inoltre disciplinata la raccolta degli:

ASPARAGI Kg 1,500

La raccolta dei prodotti di cui sopra è consentita esclusivamente con l'uso di cestino di vimini.

raccolta della legna secca al suolo di piccola pezzatura, col divieto di uso di motoseghe, previa autorizzazione del guardiano pinetale per quanto riguarda l'area e l'orario di raccolta e l'uso di mezzi motorizzati per la asportazione; la raccolta potrà avvenire nei giorni di martedì e sabato da metà novembre a fine febbraio, condizioni stagionali permettendo.

La raccolta di legna di grossa pezzatura, potrà avvenire soltanto nell'ambito dei piani di manutenzione del bosco, dietro apposita autorizzazione e pagamento al Comune di una quota al quintale stabilita annualmente dalla Amministrazione Comunale.

Il prelievo di qualsiasi altro prodotto della pineta è consentito soltanto per l'uso personale, escludendo quindi la commercializzazione o l'utilizzo per attività produttive.

#### **E' invece espressamente vietato:**

- raccogliere il **pungitopo e il limonium**, oltre alle specie protette dalla L.R. 2/77;
- tagliare o danneggiare alberi e arbusti sia verdi che secchi e raccogliere terriccio;
- accendere fuochi fuori delle apposite piazzole, salvo casi eccezionali previa apposita autorizzazione;
- fumare nel periodo estivo;
- abbandonare rifiuti;
- fare rumori molesti;
- danneggiare in qualsiasi modo i manufatti, gli edifici e i cantieri di rimboschimento;
- esercitare ogni tipo di pesca nelle bassure o raccolte d'acqua interne;
- ferire, uccidere o catturare esemplari appartenenti a specie protette ed a specie di rettili, anfibi e piccoli mammiferi, fatta eccezione per le vipere a scopo di difesa o per ricerche scientifiche autorizzate dal Comune, nonché danneggiare i loro habitat;
- raccogliere uova nidiate o disturbare le nidificazioni in atto;
- raccogliere lumache per uso alimentare;

#### **ART 4) SALE PER USO CONVIVIALE**

Presso le case di guardia sono individuate sale che possono essere utilizzate da privati per usi conviviali.

L'uso è consentito previo:

presentazione della richiesta su apposito modulo corredata della ricevuta di versamento di una quota stabilita annualmente dalla Amministrazione, e presentazione di un documento di identità del responsabile del gruppo, all'ufficio prenotazioni.

Con tale prenotazione la sala si intende riservata al gruppo che ne ha fatto richiesta mentre l'area esterna di pertinenza della Casa pinetale pur essendo fruibile, non si intende riservata.

Il Comune metterà a disposizione la legna per il camino. Sono utilizzabili i servizi igienici realizzati nelle adiacenze della sala.

I locali dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni di ordine e pulizia.

Le sale sono fruibili nelle ore diurne da metà ottobre a metà maggio; diversi periodi ed orari di fruizione (estivo, festivo e serale), dovranno essere preventivamente concordati con il guardiano.

La prenotazione della sala va fatta esclusivamente ed obbligatoriamente presso l'ufficio prenotazioni del Servizio Ambiente.

In caso di danni prodotti durante l'uso della sala, il Comune chiederà il risarcimento al responsabile del gruppo a termini di legge.

D'altra parte il Comune declina ogni responsabilità per danni che persone o cose possano subire durante la loro permanenza in pineta.

Il Comune si riserva altresì di sospendere la concessione d'uso delle sale o di revocare permessi già rilasciati qualora sopravvengano condizioni ostative non preventivabili. In tal caso la quota versata verrà restituita o potrà essere destinata ad una successiva prenotazione. Nessun altro indennizzo è dovuto per la mancata fruibilità della sala.

#### **ART 5) AUTORIZZAZIONI**

Al fine di avere un quadro complessivo di chi ha accesso alle pinete, i permessi o autorizzazioni rilasciati prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono revocati.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento divengono valide soltanto le autorizzazioni rilasciate con la apposita modulistica, numerate progressivamente, datate e firmate dall'Assessore competente.

Ogni nuova autorizzazione non può avere durata superiore a due anni.

Di tali autorizzazioni, redatte in tre copie, una viene consegnata al richiedente, una al Guardiano pinetale ed una resta agli atti del Servizio Ambiente.

#### **ART 6) SANZIONI**

Chiunque non rispetti il regolamento è punibile con la sanzione da € 25,00 a € 150,00 ed in caso di danni al patrimonio verrà denunciato alla autorità giudiziaria.

E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste da normative specifiche Nazionali, Regionali e Locali.

Al trasgressore verranno requisiti tutti gli eventuali prodotti raccolti abusivamente.

Nel caso si verificano comportamenti recidivi, il trasgressore sarà passibile della applicazione della massima sanzione e perderà ogni diritto all'ottenimento nell'ambito della Pineta, di eventuali autorizzazioni e licenze.